

REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO

1. Oggetto e scopo

E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia - secondo quanto previsto dagli articoli 30, comma 1, 35 comma 1 lett. u), 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in conformità del regolamento n. 2 del 19 aprile 2013 adottato dal C.N.F. - lo "Sportello per il Cittadino".

Scopo dello Sportello è fornire informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e l'accesso al servizio della Giustizia presso il Foro di Isernia.

Il servizio è svolto in maniera esclusiva dal C.O.A. attraverso gli Avvocati iscritti all'Albo e i Praticanti abilitati iscritti al Registro.

E' vietata qualsivoglia attività di consulenza nonché l'informazione su giudizi pendenti.

2. Accesso al servizio

Al servizio possono accedere i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno con residenza o dimora nella circoscrizione del Tribunale di Isernia.

Può accedere, altresì, l'extracomunitario privo di permesso di soggiorno qualora l'informazione e l'orientamento riguardi esclusivamente le modalità di ottenimento dello stesso.

Lo straniero che non abbia una buona conoscenza della lingua italiana dovrà essere accompagnato da interprete.

Non possono accedere al servizio le persone giuridiche, associazioni, enti.

La richiesta del servizio avviene in forma scritta presso la Segreteria del COA o a mezzo PEC, attraverso la modulistica reperibile sul sito www.ordineavvocatiisernia.it; la Segreteria comunicherà all'utente ed al Professionista la data per l'incontro secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio;

l'accesso al servizio è gratuito per il cittadino; il costo interno del servizio e le spese di segreteria viene fissato annualmente con delibera del Consiglio dell'Ordine.

Le informazioni vengono fornite all'utente senza la redazione di alcun verbale.

3. Elenco dei Professionisti

A prestare il servizio sono ammessi solo gli avvocati iscritti al Foro di Isernia nonché i Praticanti abilitati iscritti al registro che, alla data del 31.12 di ogni anno, non abbiano procedimenti disciplinari in corso, non abbiano subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, siano in regola col pagamento delle tasse di iscrizione all'albo e dei contributi alla Cassa di Previdenza Forense, con il programma di formazione permanente, muniti di Polizza Professionale R.C. e che tengano una condotta di vita professionale specchiata ed illibata.

Annualmente entro il 28.02 viene redatto dal C.O.A., sulla base delle domande pervenute, l'elenco degli avvocati iscritti al servizio.

Le domande, accompagnate dal modulo di accettazione del regolamento, devono pervenire entro e non oltre il 31.01 di ogni anno.

Il C.O.A. provvede a redigere una lista dei settori nei quali può essere richiesta la consulenza, in funzione della individuazione dei rami di attività nei quali i professionisti operano e dei settori nei quali esercitano in via prevalente: lista comprendente le seguenti materie (Civile, Penale, Tributario, Amministrativo, Cittadinanza e Soggiorno, fallimento e procedure concorsuali, diritto internazionale e dell'unione europea, diritto societario e commerciale, Tribunale minorenni, processi contabili, diritto di famiglia).

Al momento della presentazione della domanda è obbligatoria, pena l'inammissibilità l'indicazione di massimo numero due rami di attività fra quelli indicati.

Il C.O.A. si riserva la facoltà di sottoporre a verifica la capacità professionale del collega nelle materie indicate, anche a campione, a mezzo esami, questionari, assunzione di informazioni presso magistrati e colleghi, la valutazione del percorso di formazione permanente seguito.

L'iscrizione è a tempo indeterminato. Il venir meno delle condizioni previste per l'iscrizione così

come la violazione del regolamento comportano l'immediata ed automatica esclusione dall'elenco.

L'elenco viene aggiornato annualmente.

Non possono fare parte dell'elenco: Consiglieri dell'Ordine, membri del Comitato pari opportunità, Consiglieri Nazionali, Consiglieri della Cassa di Previdenza e comunque avvocati associati negli studi dei suddetti, membri del Governo e del Parlamento, di giunte e/o consigli comunali, provinciali e regionali.

Costituisce motivo di esclusione dalla lista il mancato raggiungimento dei requisiti minimi di qualità previsti dal questionario di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4.Obblighi dei Professionisti

L'Avvocato si impegna a ricevere il cittadino segnalatogli dal Servizio, presso i locali messi a disposizione dal COA, entro e non oltre giorni cinque dalla richiesta. E' vietato all'Avvocato di ricevere la persona che accede al servizio fuori dei locali dell'Ordine senza l'autorizzazione del COA.

Le consulenze sono gratuite; è vietato all'Avvocato di ricevere denaro o altro tipo di compenso per l'attività di consulenza, da parte del beneficiario della consulenza o da terzi.

E' comunque vietato all'Avvocato che presti la consulenza indicare alla persona il nome di Colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata.

E' vietato all'Avvocato che presti consulenza allo sportello di assumere incarichi professionali dal beneficiario della consulenza relativi alla questione esaminata.

E' altresì vietato all'Avvocato che presti consulenza allo sportello assumere, altri incarichi professionali da parte della persona che accede al servizio, in contestualità con la prestazione della consulenza stessa.

I divieti di cui ai commi che precedono si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del

professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

E' vietato trattenere documenti forniti dall'utente.

5.Obblighi del cittadino

Il cittadino deve fornire tutti i dati richiesti dal COA per l'accesso al servizio, pena l'impossibilità di accedere allo stesso, compreso il consenso al trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

E' fatto obbligo al cittadino di rispettare l'orario previsto per l'appuntamento; in caso di ritardo superiore ai quindici minuti o di assenza non comunicata l'appuntamento previsto sarà rinviato, per una sola volta, a nuova data.

Il cittadino si obbliga a compilare il questionario di qualità predisposto dal C.O.A.

6. Criteri di rotazione dell'elenco

La selezione dei professionisti avviene a rotazione, tenendo conto delle esigenze degli utenti e della specializzazione dei professionisti, seguendo l'ordine alfabetico dell'elenco.

7. Violazioni e conseguenze

Costituisce illecito disciplinare la violazione del presente regolamento.

Comporta l'esclusione dall'elenco:

- a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
- b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
- c) il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5 del regolamento.

Costituisce grave illecito disciplinare:

Le false attestazioni e dichiarazioni nella domanda per la iscrizione alla lista.